



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

LEGGE 488/92

**COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
QUARANTATREESIMA RIUNIONE – 1 e 3 marzo 2005 – RISPOSTE AI QUESITI**

D. (MCC) Il punto 2.5 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 prevede che *"nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore delle costruzioni [...] i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle ispezioni di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni agevolabili ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo"*.

Si segnala al riguardo che per le imprese edili di particolari settori, i cui operai prestano lavoro presso cantieri la cui durata è strutturalmente limitata nel tempo, risulta di fatto non praticabile la continua apertura e chiusura di libri matricola specifici per ciascun cantiere; la particolarità di tali imprese è stata recepita nel Contratto Collettivo Nazionale del 29 gennaio 2000, che, per quanto riguarda la obbligatoria iscrizione alla Cassa Edile, all. art.22, prevede che *"restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, ... (seguono altri settori)..."*.

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, per le tipologie di imprese edili sopra indicate questa Banca ritiene comunque accettabile valutare il livello occupazionale complessivo dell'impresa dall'analisi del libro matricola tenuto presso la sede legale dell'impresa stessa.

R. *Il punto 6.3 della circolare summenzionata prevede pena la revoca delle agevolazioni, l'obbligo per l'impresa beneficiaria di tenere presso la sede operativa il registro relativo all'ubicazione dei beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere. Il predetto obbligo è finalizzato a consentire all'Amministrazione di verificare il rispetto degli impegni assunti dall'impresa per quanto riguarda i programmi agevolati in relazione ai quali l'impresa medesima abbia optato per l'utilizzo dei beni agevolabili nell'ambito dell'intera regione di riferimento. Ne consegue che l'obbligo previsto non è derogabile.*

D. (San Paolo-IMI) Legge 488/92 – Settore Commercio – Circolare n° 946469 del 5/12/03)

Agevolabilità di programmi volti a realizzare "nuovi impianti" nel comparto dei Pubblici Esercizi. Da una lettura puntuale della Circolare emergerebbe infatti che la tipologia "Nuovo Impianto" (intesa quale creazione di una nuova unità locale) e prevista tra le tipologie ammissibili al punto 2.2 dovrebbe essere limitata ai programmi "promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche

in forma di franchising” di cui al punto b art. 2.1, con esclusione di quelli richiamati ai punti a) e c) in quanto, tra la documentazione che l’impresa deve produrre entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (art. 3), quella richiamata ai punti a) e d) presuppone che si sia in presenza di una unità locale già operante.

Vi precisiamo confermarci se tale nostra interpretazione è corretta.

(Banca dell’Umbria) Agevolazioni L 488/92 – settore commercio – Circolare n. 946469 del 5/12/2003. Con riferimento alla circolare in oggetto segnaliamo che le aziende stanno richiedendo chiarimenti per ciò che riguarda l’applicazione della stessa nel comparto dei pubblici esercizi. In particolare, la tipologia nuovo impianto (creazione di una nuova unità locale) previste tra le tipologie ammissibili di cui al punto 2.2 sembrerebbe limitata ai “programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising di cui al punto 2.1 lettera b) con esclusione di quelli richiamati alle lettere a) e c).

Questo si rilevarebbe dal disposto di cui al punto 3 in cui si prevede che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande è necessario produrre:

- a) copia dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande relativo all’esercizio cui si riferisce il programma;
- b) copia del certificato/attestato di qualità del servizio o tipicità dell’offerta gastronomica;

I predetti documenti presuppongono, quindi, una unità locale già operante.

(Banca Italease) La circolare n°946469 del 5/12/2003 del M.A.P., recante l'avvenuta modifica del T.U. delle direttive della L.488/92 seguita al Decreto Ministeriale 24 Luglio 2003, relativamente all'estensione delle agevolazioni dalla stessa previste alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, prescrive all'art.3, punto 1 lett. a), ad integrazione dell'ordinaria documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, la produzione di "copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ex L. n°287/91, art.3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il programma d'investimenti".

La normativa richiamata prevede che "L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande ...sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. ..."

Poiché l'accertamento della conformità del locale, preliminare al rilascio dell'autorizzazione, contempla la rispondenza dell'unità immobiliare a determinati requisiti igienico-sanitari, oggetto di specifica autorizzazione, sembrerebbe di fatto inibita l'agevolabilità di un "nuovo impianto", di un "ampliamento", di un "trasferimento", nei casi in cui l'immobile interessato dal relativo programma non goda già di tale dichiarazione di idoneità e debba subire interventi strutturali di adeguamento che configurerebbero un avvio del programma d'investimenti, fatta eccezione per la (remota) ipotesi in cui un'impresa (che già abbia la piena disponibilità del relativo immobile) non riesca - nell'arco di tempo consentito dalla normativa, ovvero tra le date di apertura e chiusura del Bando - ad eseguire le opere murarie prescritte, ottenere l'autorizzazione sanitaria ed infine quella del Sindaco per l'inizio dell'attività in discorso (quest'ultima "rilasciabile" nel termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda).

Ancor più restrittiva sembra doversi rendere l'interpretazione di quanto disposto dalla lett. c) del punto 2.1 dell'art.2 e dall'ultimo comma dello stesso, ove si precisa che "... i marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni ...": in tal caso, quale che sia la tipologia dell'investimento, ma soprattutto in caso di "nuovo" (leggasi "primo") impianto, sembra del tutto esclusa la possibilità di agevolare un programma da parte di un'impresa non in possesso di tali requisiti alla data suddetta. La circostanza, inoltre, contraddice quanto indicato al punto 2.1 della C.E. 900047 del 25/1/2001, in cui si consente che "le domande presentate dalle imprese individuali

non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo di Domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese, purché le stesse siano già titolari di Partita IVA", poiché l'iscrizione alla CCIAA è condizione per l'iscrizione al REC e per il conseguente ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.287/91.

(MPS Merchant) - Come noto, la circolare ministeriale n. 946469 del 5/12/2003 ha disciplinato, fra l'altro, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della L. 488/92 alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi prevedendo l'agevolabilità dei programmi di nuovo impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento. Nella suddetta circolare (cfr. punto 3.1) è previsto inoltre che i pubblici esercizi sono tenuti, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ed a pena di decadenza, a produrre copia dell' "autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" (ex L. 287/91 art. 3 commi 1 e 4) relativamente all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti.

Tale certificazione è praticamente impresentabile da parte delle aziende che avanzano domanda per un "nuovo impianto" in quanto, per quanto accertato, solo successivamente al completamento dell'iniziativa le amministrazioni preposte provvedono al rilascio dell'autorizzazione definitiva alla somministrazione di alimenti e bevande.

Ci troviamo, per quanto detto, di fronte ad istanze relative a "nuovi impianti" in cui - in relazione ai diversi stati di avanzamento dei progetti ed anche della complessità delle iniziative - le imprese non sono state materialmente in grado di produrre l'autorizzazione alla somministrazione ma, in alcuni casi, soltanto la domanda al competente Comune.

Siamo peraltro dell'avviso che, nella fattispecie, tale documentazione dovesse servire a dimostrare, nello spirito della norma, il grado di cantierabilità dei progetti e non escludere indirettamente le iniziative di "nuovo impianto".

Per quanto sopra si riterrebbero comunque valide le domande di nuovo impianto presentate da pubblici esercizi anche in assenza della predetta autorizzazione alla somministrazione.

(CENTROBANCA – SF) Fra le modifiche intervenute con le ultime circolari (Circolare 946469 del 5 dicembre 2003), viene richiesta, al punto 3.1, lettera a), a corredo del modulo di domanda, la copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, legge 287/91.

Alcune imprese interessate hanno obiettato che:

1. tale autorizzazione, nel caso di un nuovo impianto, risulterebbe impossibile da ottenere se non dopo la realizzazione dell'intervento e la verifica di una serie di requisiti relativi all'unità produttiva da parte degli organi competenti al rilascio della medesima;
2. la problematica sembrerebbe essere ancora più evidente per le ditte individuali non ancora iscritte alla Camera di Commercio, le quali, in analogia con quanto previsto per suddetta iscrizione, chiederebbero di poter fornire tale autorizzazione entro i termini per la presentazione della documentazione finale di spesa.

La scrivente banca ritiene di non poter accogliere tali istanze in relazione alla finalità della legge 287/91 di fornire uno strumento di razionalizzazione del numero degli esercizi di somministrazione in relazione ad una determinata area geografica. Infatti l'art.3 della suddetta legge prevede che l'apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata dal Sindaco (comma 1) nel rispetto di criteri e parametri fissati dalle Regioni sulla base delle direttive del Ministero delle Attività Produttive e di concerto con le Organizzazioni nazionali di categoria. Tali criteri sono finalizzati a determinare il numero delle suddette autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate in relazione alla tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione, dei flussi turistici, ecc. (comma 4).

Il comma 1 dell'art. 3 subordina il rilascio dell'autorizzazione anche all'accertamento della conformità del locale oggetto della richiesta anche ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno, dando però la possibilità che tale verifica sia effettuata successivamente quando ciò non sia possibile in via preventiva (v. ad es. nuovo impianto).

Con riferimento al secondo punto si evidenzia che l'art. 2 della citata legge 287/91 prevede che l'esercizio dell'attività di somministrazione sia subordinata, oltre alla autorizzazione in questione, all'iscrizione del titolare dell'impresa individuale nel registro degli esercenti il commercio. Tra i requisiti per l'iscrizione a tale registro non ricorre però quello dell'iscrizione alla Camera di Commercio. Non si ritiene dunque di poter posticipare la verifica della suddetta autorizzazione alla relazione finale.

R. Con riferimento ai programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica si conferma l'interpretazione delle banche in quanto come precisato al punto 2.1 della Circolare n° 946469 del 5/12/2003, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni i predetti marchi di qualità e/o tipicità devono risultare già ottenuti e verificabili attraverso idonee attestazioni/certificazioni rilasciate dalle Regioni o Province o CCIAA sulla base di specifiche normative tecniche.

Per quanto riguarda invece i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, si ritiene che nella normativa vigente non sussista alcuna preclusione, anche di fatto, per la tipologia dei "nuovi impianti": la disposizione della citata circolare, inerente l'obbligo di allegare alla domanda di agevolazioni l'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, va infatti applicata tenendo conto di quanto disposto dall'art.3, comma 1 della legge 287/91, ai sensi del quale il Sindaco del Comune competente rilascia le autorizzazioni verificando la conformità dei locali ai criteri prescritti dalla normativa ovvero riservandosi di verificare detta conformità ove ciò non sia possibile in via preventiva. In base a tale disposizione non è quindi precluso alle imprese che debbano realizzare nuovi impianti, l'ottenimento di un atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio dell'autorizzazione definitiva è rinviato all'esito degli accertamenti prescritti dalla normativa; è questa tipologia di atto, pertanto, che deve essere allegato alla domanda in ottemperanza al punto 3.1 della suddetta circolare.

D. (Banca dell'Umbria) Si presenta il caso di un'impresa operante nel settore turistico, beneficiaria di contributo ai sensi della legge 488/92 a valere sul sesto bando, con decreto definitivo già emanato, su struttura detenuta a titolo di contratto di affitto.

Alla scadenza del contratto, la proprietà non ha provveduto al rinnovo dello stesso e pertanto tutti i beni agevolati sono passati nella disponibilità del proprietario, che ha proseguito nella gestione dell'attività turistica.

Si richiede se in questo caso sia possibile formalizzare, tramite atto di cessione del contributo, il passaggio, per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto di fitto di azienda e il termine dei cinque anni per il mantenimento dei beni, della porzione di contributo dall'affittuario al proprietario, senza procedere alla revoca parziale.

Quanto sopra alla luce del fatto che i beni agevolati non risultano dismessi ma continuano ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività alberghiera.

R. Ai sensi del punto 5.9 della Circolare n. 1039080 del 19.3.1999, è prevista la possibilità di subentro nella titolarità del contributo, da parte di soggetto diverso dal beneficiario a seguito di fusione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo di azienda. Il caso prospettato non risulta rientrare tra le fattispecie previste dalla normativa.

D. (Banca dell'Umbria) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra interpretazione in merito a quanto previsto dall'art.2.1 della Circolare in oggetto "Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile", rispetto al seguente caso:

Una ditta individuale ha presentato in data 7/12/2004 domanda di agevolazione per un'iniziativa volta alla realizzazione di un alloggio agriturismo nel comune di Montenero di Galatone (LE).

Al fine di dimostrare la piena disponibilità dello stesso la richiedente ha prodotto:

-un atto di compravendita del 22/03/2001 (correttamente registrato e trascritto) in cui la stessa, in regime di comunione legale con il marito, risulta acquirente del fondo rustico oggetto del programma

-una dichiarazione congiunta di entrambi coniugi (con firma autenticata in comune dell'08/01/2003) in cui gli stessi si danno reciprocamente atto che:

1. la signora è l'unica titolare dell'impresa,
2. la ditta è gestita unicamente e autonomamente dalla titolare fin dalla sua costituzione (1993),
3. i terreni di cui all'atto del 2001 sono destinati esclusivamente alla conduzione della ditta
4. la dichiarazione viene rilasciata anche ai fini della richiesta di autorizzazioni o concessioni che la signora vorrà inoltrare agli Organi competenti ed inerenti la ditta.

Alla luce dell'analisi temporale e sostanziale dei predetti documenti riteniamo che il previsto requisito di ammissibilità di "piena disponibilità" in capo alla ditta individuale richiedente, di cui all'art. 2.1 della circolare ministeriale, possa ritenersi soddisfatto.

R. *Si concorda con l'interpretazione della banca, tenuto conto che la dichiarazione prodotta e recante data certa garantisce inequivocabilmente circa la disponibilità dell'immobile per gli usi previsti dal programma proposto.*

D. (Banca dell'Umbria) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra interpretazione in merito a quanto previsto dall'art.2.1 della Circolare in oggetto "*Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile.,* rispetto ai presenti casi:

Alcune società intendono presentare iniziative per la realizzazione di *House-boast* o *Noleggio di imbarcazioni da diporto* previste come ulteriori attività ammissibili dalla Regione Calabria.

Le richiedenti, ai fini di attestare la piena disponibilità dell'unità produttiva che potrà considerarsi il ricovero abituale dei mezzi stessi (cfr quesito 10.91 della Raccolta Comitato Tecnico Consultivo Legge 488/92), intendono produrre dei *Contratti di ormeggio* stipulati con la società Porto di Tropea spa concessionaria del porto stesso (conc. 28/03 Rep. N° 106 del 02/07/2003).

Tali contratti, opportunamente registrati, daranno alle richiedenti la disponibilità di diversi posti barca il cui numero sarà dimensionato sulla base delle imbarcazioni funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile e "non iscritte al pubblico registro".

R. *Fermo restando quanto già previsto nella risposta al quesito B. di Napoli n. 10.91 della raccolta, si conferma l'opinione della banca in merito all'idoneità dei contratti di ormeggio quale titolo di disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento.*

D. (Italease) Ci si trova a dover istruire diverse domande sul bando turismo che hanno presentato perizia giurata e/o destinazione urbanistica coerente con l'attività turistica da svolgere, ma per le quali occorre valutare la compatibilità e gli effetti su esse derivanti dalla Legge Regionale (c.d."Salva-coste") 25 novembre 2004, n. 8. Quest'ultima all'art. 3 "Misure di salvaguardia" recita: "*1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportante il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione:*

- a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;
- c) compendi sabbiosi e dunali.

2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di Piani urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 - ossia quelli che hanno approvato il piano urbanistico prima del 10 agosto 2004 - ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 272 del 3 agosto 1993).”

Considerata la diffusione del problema (solo pochi comuni costieri in Sardegna rimangono fuori dal campo di applicazione della norma in questione), tenuto conto della transitorietà della norma e della circostanza che la misura sospensiva incide esclusivamente sulla realizzabilità delle opere (ossia su aspetti relativi alla immediata cantierabilità), si chiede se sia possibile ritenere istruibili le domande, prevedendo di inserire nel decreto di concessione (come previsto per altri casi) un'espressa condizione che subordini le erogazioni alla verifica della situazione risultante al venir meno della misura sospensiva.

Tenuto conto di quanto evidenziato, si ritiene che l'ipotesi prospettata sia quella più aderente al dettato normativo della L.488/92 e garantisca inoltre, le legittime aspettative dei richiedenti le agevolazioni.

R. Si ribadisce che la rispondenza ai vigenti vincoli urbanistici deve sussistere alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.

D. (Italease) Bando turismo.

Si presenta il caso di una azienda agricola già iscritta al registro delle imprese che intende avviare una attività di agriturismo. La stessa non risulta essere ancora iscritta all'albo degli operatori agrituristici ex l. 730/85 ed è priva ancora dell'autorizzazione ad iniziare l'attività agrituristica .

Le leggi regionali, in relazione alle attività agrituristiche, ma anche per le attività extra-alberghiere, prevedono il rilascio di apposite autorizzazioni amministrative all'esercizio di tali attività. Si richiede se suddette autorizzazioni debbano essere già presenti in sede di presentazione della domanda o in caso contrario in quale fase dell'iter istruttorio tali autorizzazioni debbano essere richieste.

R. Alla luce della vigente normativa, non può essere considerata come requisito di ammissibilità la sussistenza delle predette autorizzazioni amministrative alla data di presentazione della domanda.

D. (CENTROBANCA - SF) Si presenta il caso di una società che ha presentato domanda nell'ottobre 2000 a valere sull'8° bando per la realizzazione di un nuovo impianto per la produzione di software per il sistema bancario. Tale progetto non è stato finanziato per mancanza di fondi.

La domanda è stata inserita automaticamente sull'11° bando (febbraio 2002) ed è stata successivamente finanziata sullo scorrimento Sicilia (ottobre 2002).

In sede di richiesta di svincolo della polizza a fronte della quale è stata erogata la prima quota di contributo, la proponente comunica una variazione sostanziale del programma presentando tra i titoli di spesa anche una fattura relativa ad un software completamente differente da quello che intendeva acquisire in corso di istruttoria e che rappresenta circa il 60% dell'intera spesa ammessa in via provvisoria.

Con riferimento a tale acquisto si evidenzia che il fornitore e la proponente risultano partecipati al momento della stipula del contratto da “medesimi altri soggetti” (tre soci persone fisiche che possiedono tramite altra società rispettivamente per il 55% ed il 13% del capitale).

E' da notare che il contratto di fornitura è del **22/01/03** ed che il **23/12/02** la compagine societaria della proponente è variata in modo da ridurre la percentuale di possesso riconducibile ai citati “altri soggetti” dal 91% al 13%.

Il punto 4 della circolare n. 900119 del 23/02/01 prevede che le spese relative alla compravendita tra due imprese di programmi informatici non sono ammissibili qualora a partire dai dodici mesi precedenti la presentazione del modulo di domanda, le imprese medesime siano entrambe partecipare anche cumulativamente per almeno il 25% da medesimi altri soggetti. Tale norma, che modifica in senso più restrittivo quella precedentemente vigente al fine di evitare possibili elusioni della stessa, si applica a partire dal 2001 (11 bando).

Si richiede se tale norma possa essere applicata anche al progetto in questione.

R. *Le modifiche introdotte con la circolare n. 900119 del 23/02/01 si applicano con riferimento alle domande presentate a partire dal 2001 (11° bando), ivi comprese quelle inserite automaticamente o riformulate: ciò in quanto il meccanismo dell'inserimento automatico e della riformulazione è chiaramente volto a garantire il mantenimento della data del modulo di domanda “ai fini dell'avvio a realizzazione del programma” (punto 5.6 della circolare n.900315 del 14 luglio 2000) e non a consentire l'applicazione di regole e condizioni differenziate nell'ambito di uno stesso bando, essendo inderogabile il principio della par condicio nelle procedure a bando. Poiché la domanda in oggetto è stata ripresentata a valere sull' 11° bando, allo stesso sono applicabili le succitate modifiche normative riguardanti, in particolare, le condizioni di ammissibilità delle spese; la spesa per l'acquisto del software, pertanto, non è ammissibile in quanto l'impresa beneficiaria e il venditore risultavano entrambi partecipati per oltre il 25% dai medesimi soggetti nel periodo decorrente dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda.*

D. (CENTROBANCA – SF) Si richiede se un'impresa – che ha presentato domanda sul bando commercio - di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di cui alla classificazione Ateco 2002 (G.51.31.0), dovendo realizzare una nuova iniziativa produttiva, può effettuare spese relative all'acquisto di un macchinario per la lavorazione di agrumi; in particolare trattasi di un macchinario consistente in un assemblato modulare di diverse parti riconducibili sinteticamente al seguente ciclo produttivo:

- scaletta di selezione e defoliazione degli agrumi
- vasca di lavaggio ed asciugatura degli stessi
- banco di selezione e/o calibratura
- banco di impacco (confezionamento manuale del prodotto nell'imballaggio)

Si sottolinea che il macchinario in questione è utilizzato da tutti i "commercianti" del comparto agrumicolo ed è strettamente funzionale all'attività di commercio svolta dall'azienda, in quanto senza di esso non sarebbe possibile adire al confezionamento del prodotto negli imballaggi o nei sacchetti retinati da rivendere ai commercianti al dettaglio affinché gli stessi possano rivenderli alla clientela finale.

R. *Alla luce degli elementi forniti, la spesa descritta è ammissibile alle agevolazioni.*

D. (Banca dell'Umbria) Con riferimento al punto 10.1 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000, si è posto un problema di interpretazione della disposizione relativa alla trasmissione delle dichiarazioni ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, in particolare per quanto riguarda la decorrenza del termine per l'invio della prima dichiarazione.

R. *Il succitato punto 10.1 della circolare prevede che l'impresa, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all'esercizio successivo a quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione resa secondo lo schema allegato alla circolare medesima. Rrelativamente alla prima delle suddette dichiarazioni, il termine di sessanta giorni decorre dalla chiusura dell'esercizio in cui cade la data di ricevimento del decreto di concessione.*

D. (Assilea) Richiamiamo la risposta favorevole fornita al quesito posto nel corso della ventottesima riunione del comitato (25/10/99) avente ad oggetto la prassi adottata da alcune società di leasing che, in caso di operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile costruendo, al fine di non assumere gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme del D.L. 494 del 14/06/96 (sicurezza dei cantieri), conferiscono all'utilizzatore una delega sotto forma di "mandato senza rappresentanza" affinché lo stesso provveda a tutti gli adempimenti conseguenti il citato decreto. Tale prassi comporta la fatturazione diretta delle spese dei relativi stati di avanzamento da parte della ditta appaltatrice all'utilizzatore che a sua volta fattura gli identici importi alla società di leasing. Nel quesito si precisa altresì che la società di locazione finanziaria provvede al pagamento diretto della ditta appaltatrice.

A parziale innovazione di quanto esposto nel predetto quesito, segnaliamo che è prassi comune delle imprese utilizzatrici pagare direttamente le fatture emesse dalle imprese appaltatrici, ottenendo successivamente il rimborso da parte della società di leasing. In tal caso la quietanza è emessa dalla ditta appaltatrice in favore dell'utilizzatore. Si tenga anche conto che, nel caso di spese per progettazione e studi fatturate da professionisti, essendo presente la ritenuta d'acconto, il pagamento diretto della società di leasing diventa pressoché inattuabile per problematiche di natura fiscale.

Si chiede pertanto di confermare l'applicabilità di tale procedura ad un'operazione di locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile inserito in un programma agevolato ai sensi della legge 488/92.

R. Si conferma, per le medesime ragioni apportate nella risposta fornita al quesito succitato (17.32 della raccolta), che tale procedura non rientra nella fattispecie esclusa dalle agevolazioni in quanto la proprietà dell'immobile non passa mai in capo all'impresa utilizzatrice. Si conferma altresì che la delega deve recare data antecedente all'avvio a realizzazione del programma e che la documentazione di spesa consisterà nella copia autentica di entrambe le fatture. In tal caso la lettera liberatoria dovrà essere resa direttamente dalla ditta appaltatrice all'impresa utilizzatrice.

D (CENTROBANCA – SF) Si presenta il seguente caso:

un'impresa di bar-gelateria intende:

- ristrutturare completamente i locali sede dell'attività;
- incrementare gli spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande con il posizionamento, nel piazzale antistante, di gazebo amovibili, ancorati al suolo mediante l'ausilio di vasi prefabbricati in c.a.v.;
- integrare l'attività di somministrazione con la vendita di gadgets e souvenirs, posizionando allo scopo, nello stesso piazzale, due "box-espositori" che occupino una superficie almeno pari al 10% di quella di somministrazione

Premesso che:

- I. l'unità in cui viene svolta l'attività di somministrazione, di totali mq. 116 circa, è condotta in locazione ai sensi di contratto stipulato con il locale Comune, che ha rilasciato concessione per l'utilizzo del piazzale antistante, avente superficie di circa 250 mq.;
- II. l'attuale autorizzazione amministrativa indica in 96 mq. la superficie di somministrazione;
- III. i gazebo destinati a somministrazione occuperanno una superficie di circa 96 mq. (in aggiunta agli attuali mq. 96 del precedente punto);

si ritiene che:

- 1) qualora i "box-espositori" succitati fossero strutture "completamente amovibili" (come nel caso di box dotati di ruote per lo spostamento ed ubicati a ridosso degli ingressi del bar), tenuto conto che non vi sarebbe evidenza di un'area esclusivamente dedicata alla vendita, la superficie occupata dai predetti "box-espositori" non dovrebbe essere utilmente considerata ai fini del computo della superficie di vendita; nel caso, invece, in cui i predetti box fossero "strutture fisse", che occuperanno stabilmente l'area indicata nella rappresentazione grafica, la superficie di vendita utilmente considerata sarà quella in pianta occupata dai box (si ritiene, infatti, che l'area immediatamente circostante non si possa considerare "superficie a

disposizione del personale addetto alla vendita", a meno che non sia delimitata e ad accesso esclusivo del personale stesso);

- 2) per quanto riguarda, invece, la determinazione della superficie dedicata all'attività di somministrazione, occorre considerare la superficie conseguente alla realizzazione del programma di investimento (computando, in aggiunta alla superficie originariamente prevista, esclusivamente la superficie occupata dai gazebo ed escludendo, quindi, la restante area del piazzale in concessione non utilizzato effettivamente per l'attività di somministrazione).

R. Si concorda con quanto indicato dalla banca concessionaria

D. (Banca dell'Umbria) Il caso proposto riguarda un programma di investimento inquadrato come "riconversione", presentato da una società esercente l'attività di gestione di una sala cinematografica, nell'intenzione della quale vi è il passaggio alla gestione di una struttura ricettiva a 3 stelle mediante la ristrutturazione del fabbricato attualmente adibito a cinema, tesa ad ottenere la struttura alberghiera. A tal proposito la richiedente le agevolazioni ha presentato quale documentazione attestante la corretta destinazione, in relazione all'attività da svolgere, una perizia asseverata nella quale viene indicato che il fabbricato ricade in una zonizzazione della città compatibile con la destinazione turistico alberghiera. A supporto di tale orientamento, è stata allegata una delibera della giunta comunale nella quale la stessa ha espresso parere favorevole alla trasformazione della struttura esistente e che nulla osta in tal senso. Dalle verifiche condotte nell'ambito dell'attività istruttoria, è emerso a seguito di contatti telefonici con l'amministrazione competente, l'assenza della variazione di destinazione d'uso in quanto non risultava ancora presentata la domanda di concessione edilizia.

R. Pur in considerazione della sussistenza di un parere favorevole del Comune al cambiamento di destinazione d'uso della struttura esistente, non si ritiene soddisfatto quanto previsto dal punto 2.1 della circolare esplicativa in quanto alla data di chiusura del bando, il fabbricato risultava ancora con destinazione non conforme.